



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

**PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE STRORDINARIA E CONSOLIDAMENTO
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2018. CUP:
F77H16001870004 CIG: 7572994857. DETERMINA DI
AFFIDAMENTO.**

NR. Progr.

381

Data

17/07/2018

Copertura Finanziaria



Titolo

6

Classe

5

Sottoclasse

0

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2018. CUP: F77H16001870004 CIG: 7572994857. DETERMINA DI AFFIDAMENTO.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 28.09.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 20.12.2017, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 20.12.2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 10.02.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano della Performance 2018/2020 contenente il PEG/Piano dettagliato degli obiettivi generali, di performance organizzativa ed individuali di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 303 del 01/06/2018, e successiva determinazione n. 308 del 05/06/2018, con le quali:

- si approvava il *progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strade e marciapiedi comunali – anno 2018* (CUP: F77H16001270004), depositato agli atti dell'ufficio, redatto dal Geom. Gabriele Castagna, Responsabile dei Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- si è attivata la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strade e marciapiedi comunali mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che la Centrale Unica di Committenza (CUC), costituita presso l'Unione Terre d'Acqua, in forza alla Delibera di Consiglio n. 75 del 20/12/2016, ha attivato la procedura negoziata, predisposto la documentazione di gara ed aggiudicato, con determinazione n. 264 del 16/07/2018, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strade e marciapiedi comunali anno 2018;

Dato atto che con la determinazione n. 264 del 16/07/2018 la CUC ha aggiudicato i lavori alla Ditta S.E.A.F. S.R.L., con sede in via Abitazione 15, frazione Monteveglio, 40053, Valsamoggia (BO) C.F. 00542930375 P.IVA 00514181205, la quale ha offerto il maggior ribasso nella misura del 17,13%;

Considerato che, tenendo conto del ribasso percentuale, le somme del quadro economico risultano essere le seguenti:

Importo dei lavori (soggetti a ribasso)	€ 202.617,15
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.200,00
Importo totale dei lavori	€ 203.817,15
Iva 22%	€ 44.839,77
Somme a disposizione e arrotondamento	€ 246,00 (contributo Anac € 225,00)
Totale complessivo	€ 248.902,92

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione e consolidamento strade e marciapiedi comunali alla ditta S.E.A.F. S.R.L., con sede in via Abitazione 15, frazione Monteveglio, 40053, Valsamoggia (BO) C.F. 00542930375 P.IVA 00514181205;

Dato atto che i rapporti con la ditta affidataria verranno regolati da apposito contratto stipulato in forma pubblica ed allegato alla presente;

Richiamati:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
- la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato "Contenimento della spesa" quanto segue: "Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario";

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo n. 281110 Art. 705 denominato "*Manutenzione straordinaria strade e ponti – viabilità*", del Bilancio di Previsione 2018/2020, PEG 2018/2020, sufficientemente capiente;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, in quanto è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla Ditta S.E.A.F. S.R.L., con sede in via Abitazione 15, frazione Monteveglio, 40053, Valsamoggia (BO) C.F. 00542930375 P.IVA 00514181205, l'intervento per l'affidamento dei lavori di manutenzione strade e marciapiedi comunali - anno 2018 (CUP: F77H16001270004 – CIG derivato: 7572994857), la quale ha offerto il maggior ribasso nella misura del 17,13% per un importo contrattuale pari ad € 203.817,15, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 1.200,00, iva e somme a disposizione escluse;
- 2) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 248.902,92, comprensiva di IVA e somme a disposizione, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul capitolo n. 281110 Art. 705 del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 (Miss. 10, Prog. 5, Macr.2 PdC U.2.02.01.09.012), Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formare parte integrante e sostanziale;
- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data esecuzione della prestazione	Data emissione della fattura	Scadenza pagamento	Importo
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------

2018	2018	60 giorni dalla data della fattura	€ 248.902,92
------	------	------------------------------------	--------------

- 4) Di rimettere a disposizione la somma residua data dalla differenza tra la somma prenotata in sede di determina a contrarre e l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento;
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Direttore d'Area competente;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
- 8) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Aldo Ansaloni;
- 9) Di dare atto che i rapporti con la ditta affidataria, S.E.A.F. S.R.L., verranno regolati da apposito contratto stipulato in forma pubblica ed allegato alla presente;
- 10) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

REP. N. ____

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI INERENTI LE: "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADE E
MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2018"**

(CUP F77H16001270004 - CIG 7572994857)

L'Anno (.....), il giorno _____ del mese di _____, nella

Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia, avanti a me Dott.ssa Filomena Iocca,

Segretario Generale di Anzola dell'Emilia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica

amministrativa nell'interesse del Comune così come previsto dall'art. 97 del Decreto

Legislativo n. 267/2000, si sono costituiti i Signori:

1) Arch. Aldo Ansaloni, Direttore dell'Area Tecnica, nato a Sestola (MO) il 16/10/1957 che

agisce in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**, via

Grimandi n. 1 - C.F. 80062710373 , ai sensi dell'art. 107 - comma 3° - lett. C) del Decreto

Legislativo n. 267/2000 - ed in esecuzione del Decreto Sindacale n. 1 del 09/01/2018,

esecutiva;

2) _____, nato a _____ il _____ in qualità di Legale

Rappresentante dell'Impresa S.E.A.F. S.R.L. con sede in via Abitazione 15, frazione di

Montevoglio 40053, Valsamoggia (BO), – C.F. 00542930375 e P.IVA 00514181205,

elettivamente domiciliato a tutti gli effetti presso la sede del Municipio del Comune di

Anzola dell'Emilia sito in via Grimandi n. 1.

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti Io Segretario Generale

rogante sono personalmente certo.

P R E M E S S O

	relazione ai versamenti ai fini INPS,INAIL e CASSA EDILE;	
	5) che la ditta aggiudicataria ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria	
	prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; 6) I lavori che formano l'oggetto	
	dell'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e si presume che i lavori	
	inizieranno indicativamente nel mese di agosto 2018. Accordi specifici verranno presi in	
	accordo con la Direzioni Lavori;	
	7) che le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come	
	previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della	
	Corruzione dell'Ente, non vi sono ex dipendenti del Comune di Anzola dell'Emilia che,	
	avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del	
	Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato	
	sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa	
	sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto	
	dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi	
	o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con	
	obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;	
	8) Il sottoscritto Aldo Ansaloni, Direttore dell'Area Tecnica, che nel presente atto	
	rappresenta il Comune di Anzola dell'Emilia, dichiara di avere preliminarmente verificato	
	l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione	
	di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 5 del Codice integrativo di comportamento	
	dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012.	
	Il sottoscritto _____, che nel presente atto rappresenta la Ditta S.E.A.F.	
	S.R.L., dichiara l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui	
	all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.	

	Il sottoscritto _____, che nel presente atto rappresenta la Ditta S.E.A.F.	
	S.R.L., dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in	
	caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e del Codice integrativo di comportamento dei	
	dipendenti comunali.	
	9) che è stato escluso, nella predisposizione e stipulazione del presente contratto, il ricorso	
	alla mediazione di terzi, così come la corresponsione o la promessa a terzi di utilità, a titolo	
	di intermediazione o per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e che	
	sarà parimenti escluso nella successiva fase di esecuzione dello stesso;	
	10) che i sottoscrittori danno atto dell'avvenuta consegna al soggetto privato di una copia	
	del Codice di comportamento del Comune di Anzola dell'Emilia approvato in attuazione del	
	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, G.U. n. 129 del	
	4.6.2013) dichiarando altresì di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare;	
	TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO DI	
	COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE:	
	ART. 1) La premessa narrativa è riconosciuta parte integrante del presente contratto.	
	ART. 2) il Comune di Anzola dell'Emilia, come sopra rappresentato, affida all'impresa	
	S.E.A.F. S.R.L. con sede in via Abitazione 15, frazione di Monteveglio 40053, Valsamoggia	
	(BO), – C.F. 00542930375 e P.IVA 00514181205 , che rappresentata come sopra detto,	
	accetta, senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'appalto dei lavori di	
	manutenzione straordinaria e consolidamento strade e marciapiedi comunali, anno 2018, per	
	l'importo netto di € 203.817,15 (euro duecentotrentottocodiciasette/15) di cui € 1.200,00	
	(euro milleduecento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza + IVA di legge per	
	complessivi € 248.902,92 (euro duecentoquarantottonovecentodieci/92). L'affidamento dei	
	lavori avviene a misura. Non è prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione	
	4	

l'art. 1664c.c.

ART. 3) L'Appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità contenute nel "Capitolato Speciale d'Appalto", allegati al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale e negli atti in essi richiamati. Fanno altresì parte integrante del presente contratto, seppur non materialmente allegati, gli elaborati di progetto regolarmente sottoscritti dall'appaltatore e conservati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 4) L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto Ministeriale 15 aprile 2000 n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori e tutte le norme di legge vigenti, le Condizioni Generali d'Appalto, gli elaborati tecnici, nonché tutte le norme e leggi in vigore sui lavori pubblici con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016, oltre a quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto.

ART. 5) E' fatto divieto del sub appalto e del cottimo senza autorizzazione espressa dal Committente, ai sensi delle vigenti leggi in materia ed in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6) In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio alle esecuzioni dei lavori, a rischio e spese della ditta medesima, rescindendo il presente contratto con obbligo da parte della ditta aggiudicataria al risarcimento del danno eventualmente subito. L'affidamento dell'appalto sarà considerato decaduto anche quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Appaltante, risultasse che, per negligenza o imperizia, l'impresa appaltatrice pregiudichi la tempestiva esecuzione del presente contratto.

ART. 7) L'Amministrazione si riserva di revocare in qualsiasi momento l'esecuzione del

	presente contratto salvo il pagamento all'appaltatore dell'ammontare delle prestazioni già	
	eseguite e del valore del materiale approvvigionato in cantiere, oltre al decimo delle	
	prestazioni ancora non eseguite.	
	ART. 8) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si	
	obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo	
	nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali ed affini e negli	
	accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si	
	svolgono i lavori anzidetti. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente	
	tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti	
	dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella	
	località in cui si svolgono i lavori. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti	
	contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale	
	contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo	
	prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese	
	edili artigiane. L'Impresa si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e	
	di accantonamento inerenti alle Casse Edili contemplati dagli accordi collettivi per	
	l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese	
	artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola	
	Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di	
	categoria.	
	ART. 9) L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche	
	dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.	
	I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti	
	e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da	
	ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale salva naturalmente la	
	6	

distinzione previste per le imprese artigiane.

ART. 10) L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

ART. 11) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente contratto, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la

Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% pari all'importo

dell'inadempienza accertata sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,

destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando

dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,

l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

ART. 12) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col presente contratto, la Ditta Aggiudicataria ha provveduto alla costituzione della cauzione

definitiva calcolata nella cifra di €. _____ (_____) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, mediante polizza fidejussoria n. _____ del

_____ rilasciata da _____.

ART. 13) La ditta aggiudicataria è autorizzata a subappaltare, previo gli adempimenti di legge, il tutto con le modalità e secondo i limiti ed ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.

50/2016, le lavorazioni indicate in sede di gara.

ART. 14) Il pagamento dei lavori verrà effettuato secondo le modalità previste all'art. 25 delle "Capitolato Speciale d'Appalto". L'anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del codice dei contratti D.lgs. 50/2016, è regolata dall'art. 24 del "Capitolato Speciale d'Appalto". Gli eventuali interessi per ritardo di pagamento sono disciplinati nelle condizioni speciali di appalto.

ART. 15) La ditta Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. ed ha provveduto a comunicare al Comune, con lettera Prot. n. _____ del _____, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, seppur in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, nonché le generalità delle persone abilitate ad operare sui conti medesimi di cui al comma 1 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010. La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora la ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione committente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori sui contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16) La consegna dei lavori avverrà secondo le modalità previste all'art. 12 delle "Condizioni Speciali di Appalto" e gli stessi dovranno essere ultimati entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna come previsto all'art. 13 delle "Condizioni

	Speciali di Appalto”. La penale per la ritardata ultimazione viene stabilita pari al 1,00 per	
	mille (unopermille) per ogni giorno di ritardo non giustificato, come previsto all’art. 17	
	delle “Condizioni Speciali di Appalto”.	
	ART. 17) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, quali le spese	
	di bollo, di copia, di registrazione e di diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla	
	stipulazione del contratto, sono a totale carico della Ditta, senza alcuna possibilità di rivalsa	
	nei confronti del Comune, restando a carico dello stesso solo l’imposta sul valore aggiunto a	
	norma di legge.	
	ART. 18) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al	
	pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi degli art. 5	
	e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Il presente contratto verrà registrato telematicamente e	
	l’imposta di bollo verrà assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007	
	mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l’importo di euro,.... ART. 19) Per	
	tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di	
	opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.	
	ART. 20) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 la stazione appaltante informa che il titolare del	
	trattamento è il Comune e responsabile del trattamento sono i responsabili dei servizi	
	interessati per gli adempimenti inerenti il presente contratto.	
	ART. 21) In caso di controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono	
	unicamente all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello	
	del Tribunale di Bologna.	
	Io Segretario attesto che il presente contratto e i suoi allegati, stipulato nel luogo	
	sopraindicato, è stato predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e	
	software di videoscrittura (art. 32 - co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016), su numero . facciate e n.	
 righe, comprese le firme, oltre gli allegati. Il presente contratto viene da me letto alle	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
381	17/07/2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2018. CUP: F77H16001870004 CIG: 7572994857. DETERMINA DI AFFIDAMENTO.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2018	281110	2018	705	248.902,92 2.08.01.01.00	S.E.A.F. SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'
	CUP F77H16001270004 CIG 7572994857					

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

248.902,92